



22

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA

In persona del Giudice Unico, dott.ssa Rotolo,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel processo civile di primo grado iscritto al n. **1384** del Ruolo Generale dell'anno **2012**, avente ad oggetto: **RISARCIMENTO DANNI**

instaurato da

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Capetta, elettivamente domiciliato presso lo studio Alberghi in La Spezia, via Pascoli 33, come da procura a margine dell'atto di citazione nonchè dall'avv. Jacopo Alberghi con comparsa in aggiunta di nuovo difensore

ATTORE



Nei confronti di

PROVINCIA DELLA SPEZIA, in persona del Commissario Straordinario, rappresentato e difeso dall' avv. **[REDACTED]** **[REDACTED]** elettivamente domiciliata presso il suo studio in La Spezia, via Doria 3, come da procura apposta in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

CONVENUTA

E

ACAM ACQUE SPA, in persona dell'Amministratore Unico, rappresentata e difesa dall'avv. **[REDACTED]** elettivamente domiciliata presso il suo studio in La Spezia, via Picco 22, come da procura in calce all'atto di chiamata in causa.

CHIAMATA IN CAUSA

sulle seguenti

CONCLUSIONI



Per parte attrice :

come precisate alla udienza del 12 luglio 2018, come da citazione

Per parte convenuta:

come precisate alla udienza del 12 luglio 2018, come da chiamata
in causa.

Per parte chiamata in causa

Come precisate alla udienza del 12 luglio 2018, come da comparsa
di costituzione

MOTIVI DELLA DECISIONE

[REDACTED] ha convenuto in giudizio la Provincia di La Spezia perché fosse condannata al risarcimento dei danni subiti in data 23 marzo 2010, ex art. 2051 c.c. o ex art. 2043 c.c.

Esponiva invero che, alle ore 12,50 del predetto giorno, stava procedendo, in sella alla propria bicicletta, lungo la SP 16 in località Carozzo del Comune di La Spezia con direzione Vezzano-Ligure Buonviaggio quando, a causa di una buca non segnalata, cadeva in terra.

Esponiva, infatti, che la ruota anteriore della bicicletta finiva all'interno della buca, causando la caduta dell'**[REDACTED]** che riportava lesioni personali con successivo ricovero in Ospedale.

La Provincia si costituiva, contestando la domanda e chiamava in causa l'Acam Acque spa, rilevando che la buca in questione era localizzata in adiacenza ad un tombino Acam e si era formata in esito ad uno scavo Acam per lavori di manutenzione/sostituzione di condotta idrica posta a valle del contatore, di proprietà Acam, contenuto nel tombino stesso.

Acam Acque spa, costituitasi, contestava che lo scavo fosse stato eseguito dalla predetta ma presumibilmente da privati.



MOTIVI DELLA DECISIONE

[REDACTED] ha convenuto in giudizio la Provincia di La Spezia perché fosse condannata al risarcimento dei danni subiti in data 23 marzo 2010 ,ex art. 2051 c.c. o ex art. 2043 c.c.

Esponeva invero che, alle ore 12,50 del predetto giorno, stava procedendo, in sella alla propria bicicletta, lungo la SP 16 in località Carozzo del Comune di La Spezia con direzione Vezzano-Ligure Buonviaggio quando, a causa di una buca non segnalata, cadeva in terra.

Esponeva, infatti, che la ruota anteriore della bicicletta finiva all'interno della buca , causando la caduta dell'**[REDACTED]** che riportava lesioni personali con successivo ricovero in Ospedale.

La Provincia si costituiva, contestando la domanda e chiamava in causa l'Acam Acque spa, rilevando che la buca in questione era localizzata in adiacenza ad un tombino Acam e si era formata in esito ad uno scavo Acam per lavori di manutenzione/sostituzione di condotta idrica posta a valle del contatore, di proprietà Acam, contenuto nel tombino stesso.

Acam Acque spa, costituitasi, contestava che lo scavo fosse stato eseguito dalla predetta ma presumibilmente da privati.



corrispondenza di tombino Acam , e dovuta probabilmente a recenti lavori di manutenzioni ed allacci.

Ciò posto, nessuna responsabilità appare ascrivibile all'██████████ che venne sbalzato a terra a causa della pericolosità della buca, non previamente segnalata, e nulla potè fare per evitare la caduta in questione.

Si osserva che se anche la buca in questione fosse conseguita ad uno scavo dell'Acam, per lavori manutentivi o sostitutivi della condotta idrica, come sostenuto da parte convenuta, ciò non esclude la responsabilità della Provincia della Spezia, la quale, come custode della strada in questione, avrebbe dovuto effettuare la dovuta vigilanza ed i necessari controlli per verificare l'agibilità della strada e l'assenza di pericoli per la circolazione, al fine di garantire la sicurezza stradale e l'incolumità delle persone circolanti.

Giova rilevare che la buca in questione era presente da tempo sulla sede stradale e che i lavori di manutenzione e rattoppo vennero eseguiti solo dopo la caduta dell'██████████

Sussiste pertanto responsabilità ex art.2051 c.c. della Provincia di La Spezia, in ordine all'evento dannoso in questione, non avendo d'altronde la predetta comprovato in modo adeguato la sussistenza di caso fortuito o di fatto del danneggiato o del terzo.

Invero la circostanza che la buca in questione fosse stata cagionata da dedotti interventi eseguiti dall'Acam, pur non escludendo



Ciò posto si rileva che ex art.2051 c.c il danneggiato deve provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della prima mentre è onere esclusivo del convenuto fornire la dimostrazione di un eventuale caso fortuito o comunque di una responsabilità (anche solo concorsuale) del danneggiato o del terzo.

Nel caso di specie, la teste [REDACTED] ha dichiarato di aver assistito personalmente all'incidente occorso all' [REDACTED] in data 23 marzo 2010, alle ore 12.50 circa, esponendo che il sig. [REDACTED] percorreva in bicicletta la strada Provinciale SP16 in località Carozzo nel Comune della Spezia con direzione di marcia Vezzano Ligure – Buonviaggio quando , provenendo da una curva , la ruota anteriore della sua bicicletta finiva dentro una buca presente sulla sede stradale facendo sbalzare la bicicletta e cadere a terra l' [REDACTED]

La [REDACTED] ha inoltre confermato che la buca si trovava in prossimità di un tombino, come raffigurata dalle foto in atti, che era presente da circa due anni sulla sede stradale e che non era segnalata

La buca in questione venne successivamente riparata e rattoppata come dichiarato dal teste [REDACTED] che si era recato in loco subito dopo il sinistro, nonché accertato dai Carabinieri (doc. 1 e 10), i quali, intervenuti subito dopo il sinistro, constatarono la presenza della buca, pericolosa per la viabilità dei ciclisti, posta in



RG II. 10074

corrispondenza di tombino Acam , e dovuta probabilmente a recenti lavori di manutenzioni ed allacci.

Ciò posto, nessuna responsabilità appare ascrivibile all'██████████ che venne sbalzato a terra a causa della pericolosità della buca, non previamente segnalata, e nulla poté fare per evitare la caduta in questione.

Si osserva che se anche la buca in questione fosse conseguita ad uno scavo dell'Acam, per lavori manutentivi o sostitutivi della condotta idrica, come sostenuto da parte convenuta, ciò non esclude la responsabilità della Provincia della Spezia, la quale, come custode della strada in questione, avrebbe dovuto effettuare la dovuta vigilanza ed i necessari controlli per verificare l'agibilità della strada e l'assenza di pericoli per la circolazione, al fine di garantire la sicurezza stradale e l'incolumità delle persone circolanti.

Giova rilevare che la buca in questione era presente da tempo sulla sede stradale e che i lavori di manutenzione e rattoppo vennero eseguiti solo dopo la caduta dell'██████████

Sussiste pertanto responsabilità ex art.2051 c.c. della Provincia di La Spezia, in ordine all'evento dannoso in questione, non avendo d'altronde la predetta comprovato in modo adeguato la sussistenza di caso fortuito o di fatto del danneggiato o del terzo.

Invero la circostanza che la buca in questione fosse stata cagionata da dedotti interventi eseguiti dall'Acam, pur non escludendo



07/11/2018
1384/2012

comunque la responsabilità della Provincia, quale custode della strada, non appare adeguatamente comprovata.

Invero il teste ██████████, dipendente di Acam Acque e firmatario del rapporto di servizio prodotto dalla Provincia, ha confermato che i lavori di scavo in questione non erano stati eseguiti da Acam Acque ma che trattavasi di un intervento di natura privata in quanto i lavori erano stati fatti a valle del contatore e quindi non di competenza di Acam Acque, responsabile solo della parte a monte del contatore.

Il teste ha infine aggiunto che nel tombino di Acam Acque vi erano più contatori.

Anche nel rapporto dei Carabinieri intervenuti si dice che il tombino in prossimità dello scavo è di Acam Acque e che lo scavo è stato generato da recenti lavori di manutenzione o allacci senza ulteriore precisazioni.

Inoltre come da comunicazione in atti non sono state rinvenute richieste di intervento all'Acam prima del sinistro in questione.

Pertanto la Provincia della Spezia, su cui gravava l'onere probatorio al riguardo, non ha fornito prova idonea sulla circostanza che sul tombino di proprietà di Acam Acque siano stati effettuati interventi da parte della medesima, trattandosi peraltro di interventi a valle dei contatori e quindi effettuati presumibilmente da privati.

Va pertanto rigettata la domanda di manleva avanzata dalla Provincia di La Spezia nei confronti di Acam Acque spa.



Ciò posto, e passando al quantum debeat, la CTU espletata ha accertato che l'attore, in esito alle lesioni subite, ha avuto danno biologico temporaneo così specificato:

inabilità assoluta: giorni 40 (quaranta);

inabilità parziale al 75%: giorni 30 (trenta);

inabilità parziale al 50%: giorni 30 (trenta);

inabilità parziale al 25%: giorni 30 (trenta).

Quello permanente è stata stimata in misura percentuale pari a nove unità (9%).

Le spese mediche documentate in atti, complessivamente ammontanti ad euro 101.81 sono state ritenute congrue e pertinenti.

Pertanto alla stregua delle Tabelle di Milano, tenuto conto della età dell' [REDACTED] (anni 49), e dei postumi accertati, avremo danno biologico pari a € 17.692,00, che va personalizzato nella misura del 20% tenuto conto del ricovero ospedaliero, dell'intervento subito, delle correlate sofferenze ed inattività e anche per il mancato uso del velocipede, per un importo di € 21.230,40.

Il danno da invalidità temporanea, in base alle tabelle predette ed alle percentuali accertata, ammonta ad € 8.330,00.



Sul danno biologico totale, pari ad € 29.560,40, rivalutato in oggi, sono dovuti gli interessi legali sulle somme via via annualmente rivalutate dal sinistro al saldo.

Le spese mediche documentate sono state riconosciute congrue nella misura di € 101,81; su detto importo sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione istat dagli esborsi al saldo.

Quanto alla richiesta di danni per la mancata partecipazione a gare di ciclismo amatoriale si rileva che detta voce di danno, non comprovata in modo specifico, è stata comunque considerata nella personalizzazione del danno, come pure l'assenza dal lavoro per il periodo sopra specificato.

In ordine alla bicicletta si rileva che dal preventivo in atti risulterebbe un costo di riparazione di complessivi Euro 3.472,00 oltre IVA , stante la dedotta rottura del telaio; la predetta valutazione appare confliggente con quanto accertato dai Carabinieri nella relazione in atti, che indicano la sola presenza di graffiature; pertanto in assenza di prova adeguata sulla entità del danno, esso in via equitativa va liquidato in € 1.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione istat dal sinistro al saldo.

In ordine alle perdite economiche discendenti dalla mancata prestazioni di attività lavorative nei turni diurni e notturni, attività sempre svolte come da documentazione in atti, il danno patrimoniale risulta quantificato e comprovato in Euro 4.314,60 , come da elenco turnazioni e corrispettivo corrispondente prodotti;



sullo stesso competono gli interessi legali e la rivalutazione istat decorrenti dalle scadenze indicate al saldo.

Al risarcimento dei danni in favore di **[REDACTED]**, nelle misure come sopra specificate, va condannata la Provincia di La Spezia, in persona del legale rappresentante pro-tempore.

Le spese di lite in favore di parte attrice si liquidano in € 500,00 per esborsi, € 300,00 per CT di parte, € 6.500,00 per compenso, oltre accessori di legge e rimborso spese generali, e vanno poste a carico della Provincia convenuta, attesa la soccombenza.

Le spese di lite sostenute dalla chiamata in causa si liquidano in € 5.500,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e rimborso spese generali e vanno poste a carico della Provincia convenuta, attesa la soccombenza.

Le spese di CTU, come liquidate, vanno poste parimenti a carico della Provincia convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale di La Spezia, in funzione di Giudice Unico, così provvede:

- 1) dichiara che l'evento dannoso del 23 marzo 2010 sia ascrivibile a esclusiva responsabilità della Provincia di La Spezia, ex art. 2051 c.c;
- 2) condanna la Provincia di La Spezia, in persona del legale



rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni in favore di **ANNUNZIATO**, nelle misure seguenti: € 29.560,40 globale, per danno da permanente e per danno da invalidità temporanea, rivalutato in oggi, con gli interessi legali sulla somme via via annualmente rivalutate dal sinistro al saldo; € 101,81 , per spese mediche documentate, € 1.000,00 per danno alla bici, € 4.314,60 per danno patrimoniale, con gli interessi legali e la rivalutazione istat come specificati in parte motiva;

- 3) rigetta la domanda di manleva e garanzia avanzata dalla Provincia di La Spezia nei confronti di Acam Acque spa;
- 4) liquida le spese di lite in favore di parte attrice in € 500,00 per esborsi , € 300,00 per CT di parte, € 6.500,00 per compenso, oltre accessori di legge e rimborso spese generali, ponendole a carico della Provincia convenuta, attesa la soccombenza;
- 5) liquida le spese di lite sostenute dalla chiamata in causa in € 5.500,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e rimborso spese generali ponendole a carico della Provincia convenuta, attesa la soccombenza.
- 6) pone le spese di CTU, come liquidate, parimenti a carico della Provincia convenuta.

La Spezia 7 novembre 2018

IL GIUDICE

LAURA ROTOLO

